

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci per il Gruppo della Lega dei Ticinesi "Modifica dell'art. 21 della Legge sul turismo (LTur): i letti delle case secondarie non devono essere tassati a scopo turistico se non usati a tale scopo"

del 22 gennaio 2018

Le case secondarie e i rustici, specialmente nelle nostre valli, sono sì un luogo di riposo e di svago dove il proprietario va a ricaricarsi come se fosse in vacanza, ma in realtà per la maggior parte dei proprietari si trasforma in un impegno costante volto alla manutenzione del territorio e del paesaggio; di conseguenza far pagare una tassa forfettaria per posto letto è ormai anacronistico. Inoltre oggi molti proprietari di case secondarie mettono a disposizione il proprio alloggio nei periodi in cui non ne usufruiscono e quindi pagano già la tassa di soggiorno per i giorni e per il numero di persone che lo occupano.

L'esonero dall'obbligo del pagamento forfettario va a favore dei proprietari che usufruiscono personalmente della propria casa secondaria, ma rimane per chi affitta annualmente o almeno per 3 mesi il proprio alloggio a terzi con il sistema forfettario per letto.

Di seguito la proposta di modifica dell'art. 21 della Legge sul turismo (LTur).

Legge sul turismo (LTur) (del 25 giugno 2014)

Art. 21 - Tassa di soggiorno

¹La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

²Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

³I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

⁴L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

~~⁵I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.~~

~~⁶Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.~~

⁵**I proprietari di appartamenti, di case di vacanza o di camper e bungalow che affittano il proprio alloggio per più di 3 mesi consecutivi allo stesso locatario sono tenuti a pagare un importo annuo fisso compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.**

Per questi motivi, con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede al Consiglio di Stato di rivedere la LTur e il relativo regolamento di applicazione al fine di premiare i tanti proprietari di case secondarie che, con impegno e fatica, gestiscono il nostro territorio.

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi
Fabio Badasci